

Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?

Il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'autore di un reato può essere fatto valere in un procedimento penale avanzando una richiesta orale, iscritta nel verbale dell'udienza, oppure presentando un'apposita istanza scritta. Le vittime che, per legge, hanno diritto a chiedere il risarcimento dei danni causati da un reato, hanno altresì il diritto di chiedere al giudice di condannare l'imputato a risarcire i danni nella sentenza emessa. In tal caso, l'istanza deve essere presentata al più tardi entro la fine delle indagini o delle indagini preliminari. Nell'istanza devono essere spiegate le ragioni della domanda e l'importo del risarcimento chiesto. La vittima è informata del diritto al risarcimento e della procedura per esercitare tale diritto nel corso dell'udienza.

Qualora sussistano ragionevoli motivi per temere che l'adempimento del diritto al risarcimento dei danni causati dal reato venga ostacolato o impedito, è possibile assicurare il risarcimento fino all'importo probabile dei danni, ponendo a garanzia i beni o altri diritti patrimoniali del convenuto. Il giudice decide in merito al sequestro in base a un'istanza presentata dal pubblico ministero o dalla vittima; nella fase istruttoria, il pubblico ministero decide a partire da un'istanza della vittima. Nel corso dell'istruzione il pubblico ministero può chiedere l'adozione di misure cautelari anche senza alcuna istanza della vittima, se necessario a tutela degli interessi di quest'ultima, in particolare laddove esistano rischi di ritardi nella procedura.

In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?

Affinché la domanda di risarcimento dei danni sia esaminata nel procedimento penale, la vittima è tenuta a presentarla entro la fine delle indagini preliminari.

Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi)?

Affinché il giudice esamini la domanda di risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento penale, la vittima è tenuta a presentarla in modo corretto e tempestivo. Si considerano trasmesse nel rispetto dei termini le domande di risarcimento presentate al più tardi alla fine delle indagini; in altri termini, in linea di principio è necessario presentare la domanda prima dell'esame definitivo del fascicolo d'inchiesta. Nella domanda di risarcimento avanzata devono essere indicate chiaramente le motivazioni della richiesta e l'importo del risarcimento preteso dalla vittima. In seguito il giudice sarà vincolato dall'importo dei danni chiesto dalla vittima nel corso del procedimento penale.

Esiste un modulo specifico per queste domande?

No.

Quali prove devo presentare a sostegno della mia richiesta?

Nel corso delle indagini è necessario presentare prove che dimostrino la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni e che consentano di dedurre in modo attendibile l'importo del danno subito. In caso di lesioni personali, può essere nominato un perito che valuti l'entità della lesione nel corso dell'indagine.

Vi sono spese di giudizio o di altra natura relative alla domanda?

Non vi sono spese da sostenere per le domande di risarcimento danni nei procedimenti penali.

Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

Le vittime che presentano una domanda di risarcimento e non dispongono di risorse sufficienti per pagare le spese correlate possono vedersi assegnato un avvocato quale rappresentante, nominato dal pubblico ministero nella fase istruttoria, una volta proposta l'azione, oppure dal giudice che presiede il processo, anche senza istanza, laddove lo ritenga necessario per proteggere gli interessi della vittima. La vittima è tenuta a dimostrare di non disporre di risorse sufficienti.

Al primo contatto con la vittima, l'autorità competente per l'azione penale è tenuta a fornirle informazioni scritte sui suoi diritti nell'ambito dell'azione penale e sulle organizzazioni di assistenza alle vittime, nonché i servizi erogati. Anche la consulenza legale è tra i servizi proposti.

In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?

La richiesta è respinta se l'esito delle prove non fornisce un fondamento per dichiarare l'obbligo di risarcimento oppure qualora siano necessarie nuove prove, che soddisfino più delle esigenze dell'azione penale, per l'emissione di una decisione sull'obbligo di risarcimento.

Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?

Sì, la vittima può impugnare la decisione sul risarcimento dei danni.

Se il ricorso della vittima non è accolto, la vittima può di conseguenza presentare la domanda di danni direttamente contro l'autore del reato nell'ambito di un procedimento civile. Nel caso di reati violenti, la vittima può chiedere al ministero della Giustizia un indennizzo per lesioni personali e danni morali per tali reati contro la libertà e la dignità umana.

Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?

Qualora l'autore del reato non adempia volontariamente i propri obblighi, come disposto dal giudice nel procedimento penale, la vittima entra in possesso di un titolo esecutivo, quando la decisione giudiziaria diventa esecutiva, che potrà far valere nei confronti dell'autore del reato ai fini dell'esecuzione forzata della decisione nel procedimento esecutivo. In questi casi, la vittima può chiedere l'assistenza legale di un avvocato.

Ultimo aggiornamento: 06/05/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.